



FRANCESCO SOLURI

Avvocato

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI *COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO*, TRA PECULIARITÀ DI UN ISTITUTO TRASVERSALE E ARRESTI DELLA NOMOFILACHIA

SOMMARIO: 1. Per una breve introduzione civilistica del tema. – 2. La presenza del principio nel giudizio amministrativo e in quello contabile, a riprova del carattere trasversale dell'istituto. – 3. Le questioni dibattute dalla giurisprudenza. – 4. Gli arresti recenti dei giudici della nomofilachia. – 5. Qualche riflessione a margine del tema trattato.

1. – La *compensatio lucri cum damno* è un istituto non ignoto ai classici, sebbene non sia dato rinvenirne una codificazione espressa.

Al riguardo, esso sarebbe stato ben conosciuto dal diritto romano¹, quale principio utilizzato nella costruzione del danno risarcibile mentre, secondo un diverso indirizzo, l'istituto affonderebbe piuttosto le radici, ad onta del *nomen* utilizzato, nella dottrina tedesca della fine del XIX secolo².

Come noto il principio, che non trova un'espressa previsione normativa ma è frutto della elaborazione giurisprudenziale condotta sul disposto dell'articolo 1223 cod. civ., rappresenta una tecnica di quantificazione del danno la cui *ratio* è quella secondo cui, in sede di determinazione dell'ammontare del *quantum debeatur* gravante sull'autore dell'illecito contrattuale o extracontrattuale, deve defalcarsi quanto lucrato dal danneggiato come conseguenza 'immediata e diretta' dell'illecito stesso³, cioè gli effetti posi-

¹ Evidenzia al riguardo M. SANTISE, *Aliunde perceptum e compensatio lucri cum damno*, in *iurisprudentia.it*, 2017, che «il principio era talmente chiaro ed assodato da non richiedere un suo espresso richiamo. D'altra parte, la circostanza che talune leggi escludevano espressamente l'applicazione della *compensatio* fra "diverse" poste dimostra che la regola fosse conosciuta».

² Come ricorda P. GALLO, *La compensatio lucri cum damno e le sue trasformazioni*, in *Giurisprudenza italiana*, gennaio 2018, 62.

³ La casistica al riguardo è varia: ad es., in caso di risoluzione per inadempimento dell'acquirente, dovrà



tivi comunque prodotti e connotati da omogeneità rispetto al bene o interesse leso.

L'istituto è espressione o comunque una derivazione del c.d. "principio di indifferenza" (del risarcimento), in virtù del quale alla responsabilità civile si riconosce una funzione non solo preventiva o deterrente (allo scopo di evitare la reiterazione del fatto illecito), ma anche compensativa, al fine di reintegrare il danneggiato ponendolo nella situazione in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto ingiusto⁴, come si può peraltro dedurre da talune disposizioni presenti nel codice⁵.

Il principio della *compensatio* è presente anche nel novellato diritto societario, precisamente nelle disposizioni contenute negli articoli 2497 (in tema di responsabilità delle società o degli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società) e 2634 cod. civ. (rubricato "Infedeltà patrimoniale"), che, rispettivamente al comma 1 e al comma 3, rinviano entrambi alla teoria dei vantaggi compensativi.

Al riguardo, come osservato⁶, nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 2497, il riferimento alla teoria della *compensatio* è effettuato in maniera quasi implicita, sebbene evidente ("Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette"); mentre, nel caso di infedeltà patrimoniale, il richiamo è invece espresso, prevedendosi che "non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo".

tenersi conto del vantaggio derivato al venditore dalla disponibilità del bene venduto, protratta dopo la conclusione del contratto in conseguenza dell'opposta eccezione di inadempimento; così, in caso di illecito extracontrattuale, ai fini della liquidazione del danno, dovrà tenersi conto del prezzo conseguito dalla vendita dell'animale da traino ucciso in un incidente (F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni scientifiche italiane, 2006, 645).

⁴ Cfr., F. MOLINARO, *L'ubiquità della compensatio lucri cum damno*, in *Salvisjuribus.it*, 2018, 2.

⁵ Cfr., ad es., l'articolo 1909, in tema di assicurazione contro i danni per somma eccedente il valore delle cose; l'art. 1479, che, in tema di buona fede del compratore, fa espressamente salvo il disposto dell'articolo 1223.

⁶ M. FERRARI, *La compensatio lucri cum damno come utile strumento di equa riparazione del danno*, Giuffrè, 2008, 139, s.



In senso tecnico, la figura in esame non comporta una correlazione con la compensazione di cui agli artt. 1241, ss., cod. civ., quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento che si verifica con il venir meno dei debiti reciproci sino a parità di valore⁷, atteso che la *compensatio lucri cum damno* si riferisce piuttosto al fatto illecito contestualmente causativo di un danno e di un vantaggio nella sfera giuridica del solo danneggiato, venendo cioè meno il requisito della reciprocità⁸.

2. – Così brevemente delineata la connotazione essenziale del principio della *compensatio lucri cum damno* a livello civilistico, e prima di soffermarsi sulle problematiche ad esso sottese che il principio pone, è necessario evidenziare che il tema interessa non solo il giudice civile ma anche il giudice amministrativo e quello contabile, a riprova di una peculiare trasversalità dell'istituto in esame.

Dal punto di vista del giudice amministrativo, il principio ha trovato applicazione nei casi di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e conseguente determinazione del c.d. *aliunde perceptum*, quale causa di limitazione della richiesta di danni al fine di evitare ingiuste locupletazioni, nonché in talune ipotesi di pubblico impiego non contrattualizzato, ad es. in materia di contenzioso militare⁹, essendo stato in proposito osservato che la *compensatio lucri cum damno* è principio generale secondo il quale «deve considerarsi la sfera patrimoniale del danneggiato nel suo complesso (c.d. danno-interesse), onde nella liquidazione devono computarsi non soltanto le diminuzioni patrimoniali, ma anche gli incrementi patrimoniali che siano conseguenza dell'illecito, la cui causa in senso funzionale

⁷ Al riguardo, G. DE NOVA, *Intorno alla compensatio lucri cum damno*, in *Juscivile*, 2018, 1, 55, ritiene «meglio non parlare più di *compensatio lucri cum damno*, perché comunque si voglia affrontare il tema, è certo che non si tratta di compensazione tra crediti o tra pretese. E la formulazione che ci tramanda il latino (per di più di dubbia origine) non è innocente, perché potrebbe far pensare appunto alla compensazione, e indurre ad esempio a ritenere che le poste negative e positive debbano essere omogenee, e che il danneggiante debba formulare un'eccezione in senso proprio. A quest'ultimo riguardo, lo dico per inciso, la tesi prevalente è che la considerazione del beneficio che riceve il danneggiato sia rilevabile d'ufficio, ma si tratta di soluzione non da tutti condivisa».

⁸ Quanto detto, però, non comporta la totale estraneità della disciplina in tema di compensazione alla figura della *compensatio*, ritenendosi comunque ad essa applicabile la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1243 cod. civ., in relazione all'elemento della omogeneità tra due debiti reciproci quale condizione per la compensazione.

⁹ Cfr., la fattispecie di cui all'articolo 921, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell'ordinamento militare”), secondo cui dall'importo dovuto dal militare in caso di ricostruzione di carriera va detratto “ogni altro emolumento percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio”.



è nell'evidente esigenza di evitare che il risarcimento, inteso alla reintegrazione della sfera giuridica del danneggiato, si traduca in un arricchimento indebito per quest'ultimo»¹⁰.

Dal punto di vista del giudice contabile, il principio della *compensatio* enunciato in ambito civilistico dall'articolo 1223 cod. civ., trova espressa codificazione all'art. 1, comma 1**bis**, della L. n. 20/1994 (nel testo novellato dalla L. n. 639/1996)¹¹, che ha stabilito che, in sede di quantificazione dell'obbligo risarcitorio, il giudice deve tener conto dei "vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata" a seguito della condotta illecita degli amministratori o dei dipendenti pubblici.

L'introduzione della *compensatio lucri cum damno* da parte del legislatore in sede di responsabilità amministrativa ha risolto un risalente contrasto interpretativo, visto l'orientamento della giurisprudenza contabile la quale, pur percependo il principio in questione come vigente nell'ordinamento, tendenzialmente però negava rilevanza (fatti salvi casi assolutamente sporadici ed isolati) ai possibili vantaggi finanziari derivanti dall'illecito comportamento dell'amministratore, in quanto difficili da contabilizzare sul piano finanziario, o comunque se ne dimenticava, evitando così di doversi esprimere favorevolmente su una condotta *contra legem*.

Vi era dunque, in tale disfavore verso l'istituto, un riverbero della concezione c.d. sanzionatoria della responsabilità amministrativa, ritenendosi l'azione del giudice contabile finalizzata più a garantire regolarità e correttezza dei comportamenti che a ripristinare l'integrità patrimoniale dell'ente pubblico¹².

Il riconoscimento esplicito e l'applicazione del principio in parola, a partire dal 1996, sono stati quindi salutati favorevolmente dalla dottrina, quale elemento che, in sede di valutazione e quantificazione del danno risarcibile, può assistere il giudice nel proprio compito, ormai non dubitandosi della conformità e appartenenza della responsabilità amministrativa all'alveo civilistico, pur nel riconoscimento di peculiarità specifiche che però non ammettono separazioni¹³.

¹⁰ Cfr., Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1505.

¹¹ L'articolo 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqües*. Lo stesso articolo 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Infine ha sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 3. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dalla lettera *b*) del comma 30-*quater* dell'articolo 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

¹² Cfr., S.M. PISANA, *La responsabilità amministrativa*, Giappichelli, 2007, 193.

¹³ Cfr., L. SCHIAVELLO, voce *Responsabilità amministrativa*, in *Enciclopedia del diritto*, III, Agg., 1999, 909, ss., richiamato da M. FERRARI, cit., 122, s.



La c.d. valutazione dell'*utilitas* percepita dalla P.A. delinea così un'ipotesi vera e propria di *compensatio lucri cum damno*, rappresentando uno dei fondamentali criteri di quantificazione del danno risarcibile da parte della Corte dei conti insieme con il potere riduttivo dell'addebito¹⁴.

Nell'illecito erariale, tale regola sembra però presentare un più ampio perimetro applicativo rispetto al corrispondente istituto civilistico, poiché tanto il danno quanto il vantaggio, pur essendo da ricondurre al medesimo comportamento del danneggiante, possono ben riferirsi non soltanto alla stessa amministrazione danneggiata, ma anche ad amministrazione diversa o persino alla collettività amministrata.

La domanda di tener conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata sarà normalmente avanzata dal presunto responsabile che vi abbia interesse, sul quale grava, secondo la giurisprudenza, l'onere probatorio previsto dall'articolo 2697 cod. civ.¹⁵, mentre non incombe sul P.M. fornire la prova negativa della insussistenza dei vantaggi conseguiti.

3. – Dopo aver lumeggiato i tratti fondamentali dell'istituto in esame, conviene a questo punto soffermarsi sulle questioni ad esso sottese, tra le quali, considerando anche l'assenza di una codificazione normativa, vi è anzitutto quella concernente l'ammissibilità della *compensatio* quale regola civilistica generale ovvero operante solo in determinati casi.

Al riguardo, ad un primo indirizzo dottrinale secondo il quale l'istituto non avrebbe valenza generale, mancando una specifica norma di riferimento cui poterlo ancorare¹⁶, si contrappone un'opinione intermedia che ammette l'applicabilità della *compensatio* in forza non di un principio generale, ma qualora le peculiarità del caso concreto lo richiedano.

Invece, secondo un più recente orientamento ormai prevalente, la *compensatio lucri*

¹⁴ Come si dirà anche più avanti, ved. *infra*, par. 4.

¹⁵ Cfr., A. BAX, *La Corte dei Conti*, Simone, 2008, 215, ss.; A. VETRO, *La compensatio lucri cum damno in diritto privato: applicazione del principio della compensazione nei giudizi amministrativi e contabili*, in www.contabilita-pubblica.it, 2018, 8; V. RAELI, *Lezioni di contabilità pubblica*, tomo I, Cacucci, 2018, 118.

¹⁶ Non mancano riferimenti in tal senso. Cfr., *ex multis* e a titolo meramente esemplificativo, G. DE NOVA, cit., 56. In particolare, l'Autore osserva che «al quesito, se la c.d. *compensatio* “possa operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie” (Cass. ord. n. 15534 e 15535) si può già rispondere che di regola generale non è il caso di parlare».



cum damno costituisce una clausola generale del nostro ordinamento, il cui fondamento normativo va rinvenuto nell'articolo 1223 cod. civ., nonché nell'articolo 2056 cod. civ..

Strettamente collegata a tale questione, sempre ai fini della individuazione dell'esatta portata applicativa del principio in esame, in assenza di un orientamento univoco, è poi la problematica di maggior interesse riguardante la possibilità che, in sede di determinazione del danno, si debba considerare il vantaggio lucrato dalla vittima in conseguenza del fatto illecito, derivante dalla percezione di emolumenti corrisposti da altri soggetti (enti previdenziali, assicurativi, etc.)¹⁷.

Secondo un primo orientamento espresso da una risalente pronuncia¹⁸, cui si è successivamente uniformato un ricco filone giurisprudenziale¹⁹, la *compensatio lucri cum damno non è preclusa, ma è destinata a trovare* applicazione soltanto quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, mentre non può farsi luogo a compensazione se il lucro ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo indipendente e diverso dal fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra erogazione connessa all'invalidità o alla morte, trattandosi di attribuzioni non aventi finalità risarcitorie.

Secondo un opposto orientamento giurisprudenziale, più recente e innovativo²⁰, indennità assicurativa e risarcimento del danno hanno invece identica funzione risarcitoria e non possono cumularsi.

Tale indirizzo muove dalla premessa che la diversità di presupposti tra indennizzo e risarcimento del danno ne esclude la cumulabilità e non giustifica le conclusioni cui approda l'orientamento tradizionale, essendo il danno indennizzato dall'assicuratore un danno che ha cessato di esistere.

¹⁷ Il tema, di stretta attualità, emerge in particolare in relazione alle indennità erogate dall'Inail, ponendosi la questione se, in seguito all'infortunio sul lavoro ovvero alla malattia professionale, l'infortunato abbia diritto di cumulare all'indennità, in capitale o rendita, l'intero risarcimento del danno calcolato secondo i criteri del sistema di responsabilità. Sul punto, cfr., M. FERRARI, cit., 143, ss.

¹⁸ Cfr., Cass. civ., 29 luglio 1955, n. 2442.

¹⁹ Si tratta, infatti, di un indirizzo seguito nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha avuto per lungo tempo applicazione incontrastata: cfr., Cass., Sez. I, 23 ottobre 1954, n. 4019; Cass., Sez. III, 29 marzo 1968, n. 971; Cass., Sez. III, 7 aprile 1970, n. 961; Cass., Sez. III, 8 settembre 1970, n. 1347; Cass., Sez. I, 9 dicembre 1971, n. 3562; Cass., Sez. III, 21 agosto 1985, n. 4473; Cass., Sez. III, 26 febbraio 1988, n. 2051; Cass., Sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135; Cass., Sez. III, 23 dicembre 2003, n. 19766; Cass., Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 21897.

²⁰ Espresso da Cass., Sez. III, 11 giugno 2014, n. 13233.



A fronte di un tale perdurante contrasto interpretativo, il collegio della terza sezione civile è tornato con un gruppo di quattro ordinanze a sollecitare l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite²¹, ponendo il tema in discussione ad oggetto del quesito più ampio di quello riguardante la detraibilità o meno dell'indennità di assicurazione, se cioè la *compensatio* possa operare come regola generale del diritto civile ovvero soltanto in relazione a determinate fattispecie.

Al riguardo, già la IV sezione del Consiglio di Stato, in tempi più o meno coevi a quelli della III sezione civile, aveva deferito all'Adunanza plenaria la questione, in ambito risarcitorio, relativa alla computabilità nella somma dovuta al pubblico dipendente a titolo di risarcimento del danno alla salute di quanto percepito dal danneggiato in termini indennitari da assicurazioni pubbliche o private²².

4. – L'Ad. plen. 23 febbraio 2018, n. 2, con qualche mese di anticipo rispetto all'intervento delle Sezioni unite, nell'affrontare il tema del cumulo fra risarcimento del danno ed equo indennizzo, ha enunciato il principio di diritto per cui la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito, aventi entrambe finalità compensativa del medesimo bene giuridico, in capo allo stesso soggetto determina la nascita di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che legittima, in applicazione della regola della causalità giuridica ed in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, l'esclusione del cumulo, con conseguente necessità di detrar-

²¹ Il primo dei quattro provvedimenti (ord. n. 15534/17), relativo al contenzioso formatosi intorno alla tragedia dei cieli di Ustica, concerneva la questione volta a verificare se, dal computo del pregiudizio patito dalla compagnia aerea titolare del velivolo abbattuto, dovesse essere detratto quanto da essa ottenuto a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell'aeromobile. In appello il risarcimento del danno era stato negato, in quanto l'indennizzo assicurativo erogato alla società proprietaria era stato considerato superiore al valore del bene al momento della tragedia. L'ordinanza n. 15535/17 riguardava invece lo scomputo della rendita vitalizia riconosciuta dall'Inail a seguito di infortunio *in itinere* sofferto da lavoratore subordinato; l'ordinanza n. 15536/17 si riferiva alla detrazione (dall'ammontare del danno risarcibile) dell'importo corrispondente alla pensione di reversibilità accordata dall'Inps al coniuge della vittima; l'ordinanza n. 15537/17, infine, riguardava la deducibilità del valore dell'indennità di accompagnamento erogata dall'Inps al minore danneggiato da un parto cesareo tardivo.

²² Cfr., Cons. St., sez. IV, ordinanza di rimessione 6 giugno 2017, n. 2719, adottata nell'ambito di un giudizio di appello, proposto dal Ministero soccombente in primo grado, avverso una sentenza che aveva accolto la domanda di condanna del dicastero al risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale patiti dal ricorrente in conseguenza dell'esposizione all'amianto, senza detrazione degli importi già percepiti a titolo di equo indennizzo, in quanto aventi carattere previdenziale. Cfr., "L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato esclude il cumulo tra risarcimento del danno ed emolumenti di carattere indennitario erogati da enti pubblici", in www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra, 2018.



re dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno quella corrisposta a titolo indennitario.

Nello stesso solco si inserisce anche il “poker di decisioni”²³ coeve, rese dalle Sezioni unite sulle predette quattro ordinanze di rimessione, riguardanti quattro diverse fattispecie che interessano la possibilità del cumulo e la cui attesa si è unita ad una ovvia preoccupazione per le conseguenze dei loro effetti complessivi sul sistema assicurativo privato.

Le sentenze in parola constano di una parte comune recante i principi generali che sulla materia, che poi si sviluppa sul tema più generale riguardante l’individuazione della esatta portata del principio della *compensatio lucri cum damno*, la cui esistenza trova specifico fondamento «nell’idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso».

Al riguardo, i giudici della nomofilachia osservano che il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato ma senza oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato «nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito»; ed evidenziano inoltre, in sintonia con le conclusioni dell’Adunanza plenaria, che la *compensatio* opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegrazione completa del suo patrimonio ma senza ingiuste duplicazioni.

Fatte queste premesse, è utile polarizzare l’indagine su due delle quattro ordinanze che, pur partendo dai principi comuni appena richiamati, pervengono tuttavia ad un approdo diverso.

Nella decisione 22 maggio 2018, n. 12564, resa sull’ordinanza di rimessione (n. 15536/17), al fine di dirimere il contrasto sulla questione se dall’ammontare del risarcimento debba essere detratto il valore della pensione di reversibilità accordata al coniuge superstite in conseguenza dell’evento morte, il collegio rileva che tale forma di erogazione appare caratterizzata da una finalità non di tipo indennitario quanto piuttosto di tipo solidaristico-previdenziale, in adempimento di una promessa rivolta dall’ordinamento all’assicurato che, attraverso il sacrificio di parte del proprio reddito lavorativo, ha in tal modo alimentato la propria posizione previdenziale²⁴.

²³ L’espressione è adoperata da G. COMANDÈ, *Sulla compensatio il percorso tracciato è di grande equilibrio*, editoriale, in Guida al diritto n. 29/2018, 10.

²⁴ E cioè «la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamen-



L'erogazione della pensione di reversibilità è, in sostanza, volta non ad eliminare le conseguenze (negative) determinate per effetto dell'illecito del terzo ma a realizzare la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti originariamente a carico del defunto, per cui, dal risarcimento del danno patrimoniale sofferto, «non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto» per colpa altrui.

Nella decisione 22 maggio 2018, n. 12565, resa sulla prima delle quattro ordinanze (n. 15534/17), relativa al contenzioso maturato intorno al disastro aereo di Ustica, la Suprema Corte, dopo aver ripercorso i diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati sul congegno della surroga *ex* articolo 1916 cod. civ.²⁵ e, quindi, sulla questione se dall'ammontare dei danni risarcibili dal danneggiante debba essere detratta l'indennità assicurativa percepita (dal danneggiato) in conseguenza del fatto illecito, affronta un percorso argomentativo basato su una diversa lettura delle norme civilistiche.

Al riguardo, poiché il primo comma dell'articolo 1916²⁶ correla automaticamente la vicenda successoria al (mero fatto del) pagamento dell'indennità assicurativa, senza richiedere a tal fine la comunicazione preliminare da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, è dunque per effetto del pagamento dell'indennità che tali diritti si traslano *ope legis* all'assicuratore, dovendo escludersi un loro ritrasferimento all'assicurato per il solo fatto che l'assicuratore poi non li eserciti.

La Cassazione, evidenziando che la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato è espressione del principio indennitario, afferma che, proprio in forza di tale principio,

to, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno» (Cfr., sent. n. 12564/18, par. 4.1).

²⁵ Secondo un primo orientamento, indennità assicurativa e risarcimento del danno sono cumulabili ove l'assicuratore non subentri in surrogazione *ex* articolo 1916 cod. civ., poiché la surrogazione, quale forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore nel diritto di credito del danneggiato, non opera automaticamente (cioè come conseguenza del fatto puro e semplice del pagamento dell'indennità assicurativa), ma solo se e nel momento in cui l'assicuratore, dopo averla corrisposta all'assicurato-danneggiato ed avvalendosi della facoltà concessagli dal codice, comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuta *solutio* e manifesta contestualmente la volontà di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo. Una diversa ricostruzione – espressa da Cass., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13233 e alla quale il collegio rimettente della terza sezione civile mostra di aderire – sottolinea, invece, la diversità dei titoli in base ai quali l'assicurato-danneggiato può vantare da una parte l'indennità assicurativa e dall'altra il risarcimento, in quanto entrambi assolvono alla medesima finalità risarcitoria e non possono cumulativamente convivere.

²⁶ Secondo cui “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.



“un sinistro non può costituire fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l’indennizzo spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi, e cioè assicuratore e danneggiante”, e che il meccanismo della surrogazione legale assolve proprio allo scopo di inibire la possibilità del doppio indennizzo per il medesimo danno.

Nel risolvere quindi il contrasto giurisprudenziale rimesso al suo esame su tale fattispecie, le Sezioni Unite enunciano il principio di diritto per cui «il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto»²⁷.

5. – I principi espressi nella sent. 12565/18 appaiono dettati dalla necessità di vietare ingiuste locupletazioni derivanti dalla ristorabilità della parte di danno che ha contestualmente prodotto un beneficio; una volta riscosso l’indennizzo dal proprio assicuratore, il danneggiato non può quindi agire contro il responsabile se non per la differenza, non essendo possibile una doppia liquidazione a fronte di un medesimo pregiudizio, poiché altrimenti la vittima lucrerebbe un vantaggio ingiusto.

È comunque evidente la diversità di quanto affermato dal collegio nelle due fattispecie sottoposte al suo esame, poiché mentre la pensione di reversibilità è configurata dall’ordinamento come una forma di tutela previdenziale, nell’assicurazione contro i danni, l’indennità assicurativa è invece erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza dell’evento dannoso e soddisfa, vanificandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.

Occorrerà a questo punto verificare nel tempo, alla prova dei fatti, quanto tali arresti giurisprudenziali si rivelino granitici, divenendo alla fine consolidati, una volta stabiliz-

²⁷ In senso analogo è anche la decisione 22 maggio 2018, n. 12567 (la quarta del pacchetto esaminato), nella quale è stata affrontata la questione della detraibilità dal risarcimento accordato al neonato (per il danno in fattispecie di colpa medica) del valore dell’indennità di accompagnamento erogata in suo favore dall’Inps. Al riguardo, infatti, muovendo da una lettura estensiva del nesso di causalità, la Cassazione chiarisce che dall’ammontare del danno «consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto». La soluzione, anche in questo caso, è giustificata dalla coincidenza funzionale delle due prestazioni (indennità e risarcimento del danno in questione) e dalla previsione legislativa di un meccanismo di recupero (di cui all’articolo 41 della legge n. 183/2010), diretto a consentire all’istituto pubblico erogatore di recuperare dal terzo responsabile quanto corrisposto al proprio assistito, a nulla rilevando che questo non abbia qui la struttura della surroga.



zati i principi e gli effetti delle decisioni sul sistema assicurativo²⁸.

Appare peraltro chiara la differenza strutturale tra l'istituto civilistico fin qui analizzato e quello, invece, normato dal legislatore in sede di responsabilità amministrativa, nel cui ambito si colloca la valutazione dell'*utilitas* percepita dalla P.A. che, come si è visto prima, è uno dei fondamentali criteri di quantificazione del danno risarcibile insieme con il potere riduttivo.

La considerazione dei vantaggi e il *quantum* della *compensatio* fanno parte della esatta determinazione del danno inferito e precedono dunque, da un punto di vista temporale, l'esercizio del potere riduttivo, collocandosi in un momento logico antecedente²⁹.

Nell'illecito erariale, tale principio sembra però presupporre un perimetro applicativo più esteso rispetto al corrispondente istituto civilistico, poiché tanto il danno quanto il vantaggio, pur dovendo essere riconducibili al medesimo comportamento del danneggiante, ben possono riferirsi non soltanto alla stessa amministrazione danneggiata, ma anche ad amministrazione diversa o alla collettività.

Ciò significherebbe che il vantaggio può anche discendere da un fatto causale diverso, purché comunque collegato alla condotta illecita causativa del danno, la quale non deve quindi costituire la causa immediata e diretta del vantaggio³⁰, essendo sufficiente che essa sia un fattore causale anche solo antecedente, concomitante o successivo; vi è però da dire, sul punto, che la giurisprudenza contabile maggioritaria, collocandosi nel solco di quella civile, sembra invece seguire a richiedere l'unicità causale dell'eventodanno e del vantaggio, che devono entrambi essere conseguenza immediata e diretta del medesimo fatto illecito dannoso³¹.

L'avverbio "comunque" utilizzato dalla norma avrebbe in ogni caso una forza espansiva, poiché sembra prefigurare un dovere del giudice di considerare pur sempre i vantaggi in parola, il che porta a ritenere che ben possa il giudice di sua iniziativa tenerne conto, anche senza espressa richiesta della parte interessata, e senza bisogno di prova se trattasi di fatti notori, secondo i principi generali; in caso poi di una richiesta espressa, occorre che il giudice motivi l'eventuale mancato accoglimento della stessa, e lo stesso a

²⁸ Cfr., F. MARTINI, *Assicurazioni: passa "a sorpresa" la compensatio*, in Guida al diritto n. 25/2018, 30.

²⁹ Cfr., S.M. PISANA, cit., 195; A. BAX, cit., 215; F. SOLURI, *Manuale di contabilità pubblica ed economica*, Edises, 2012, 270.

³⁰ Come invece richiesto dalla giurisprudenza civile finora prevalente: cfr., Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 774; Cass. civ., sez. VI, 24 settembre 2014, n. 20111; Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537; Id., 11 giugno 2014, n. 13233; Id., 14 marzo 2013, n. 6573.

³¹ Cfr., V. RAELI, cit., 117, nota 137.

JUS CIVILE



dirsi nel caso di una espressa opposizione al riguardo da parte del P.M. e il giudice ritenga, invece, di tener conto dei vantaggi³².

Nell'ambito della responsabilità amministrativa risulterebbe normata, in conclusione, una fattispecie di *compensatio lucri cum damno* differente dall'omologo istituto civilistico, in quanto caratterizzata da un "ampliamento delle dimensioni concettuali"³³ e della sua portata, ma comunque con il limite ineludibile derivante da specifici divieti del legislatore, come peraltro è possibile argomentare da una casistica a livello giurisprudenziale piuttosto ricca al riguardo³⁴.

³² Cfr., S.M. PISANA, cit., 195.

³³ M. FRATINI, *Compendio di contabilità pubblica*, Neldiritto ed, 2017, 437.

³⁴ Ad es., nel caso di presunta utilità dedotta in giudizio delle prestazioni lavorative rese da soggetti assunti *contra legem*, rappresentando la dotazione organica regolarmente approvata dall'ente un limite comunque inderogabile alle assunzioni effettuate al di fuori di essa. Ma la casistica, si diceva, è molto varia, come peraltro ricorda A. VETRO, cit., 10, s.: tra i molti esempi al riguardo, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che la prestazione lavorativa comunque resa dal soggetto sfornito del titolo di studio non è in grado di produrre l'utilità che l'Amministrazione prevedeva di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro, essendo quindi il rapporto sinallagmatico inevitabilmente compromesso e le retribuzioni giuridicamente prive di "giusta causa", con conseguente inapplicabilità del principio della *compensatio* (App. Sicilia n. 469/2014; Sez. Veneto n. 190/2017). Ancora, altro principio deducibile dalle sentenze è quello per cui nessun vantaggio può derivare dal pagamento *contra legem* di compensi per prestazioni ordinarie, in particolare, per ciò che concerne lo straordinario (Sez. II App. n. 497/2017).